



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria

**Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale dei manufatti e degli impianti, in corso d'opera e finale, dei lavori di Riqualificazione del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato "Antonio Manganeli" – XII Reparto Mobile di Reggio Calabria.**

#### FAQ

**CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.**

#### Quesito 1

Si chiede se è possibile nel caso di partecipazione come società di ingegneria di recente costituzione (meno di 5 anni) dimostrare i requisiti richiesti dalla Lex Specialis di gara (sia come massimale della polizza professionale, sia come servizi analoghi espletati negli ultimi 10 anni) con il cumulo dei requisiti dei soci professionisti operativi ai sensi dell'art. 46 comma 2 del DLgs. 50/2016 che recita: "Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013)" (fonte Bosetti&Gatti)

#### Risposta

*Si conferma che ai sensi dell'art. 46, comma 2. del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.*

In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci



Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/778911 – Faxmail 0650516080

Ufficio di Reggio Calabria: Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911

e-mail: [dre.Calabria@agenziademanio.it](mailto:dre.Calabria@agenziademanio.it)

Posta Elettronica Certificata: [dre\\_Calabria@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Calabria@pce.agenziademanio.it)

professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

Occorre in definitiva verificare il rispetto dei limiti dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sopra menzionato.